

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° 61 del 21/01/2019

adottata ai sensi del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 s.m.i. e della D.G.R. n. XI/1067 del 17 dicembre 2018

OGGETTO:

RICORSO EX ART. 696 BIS C.P.C. - SINISTRO N. 2015/BA/83 – B.L..
PROVVEDIMENTI RELATIVI.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 10.12.2015 avente ad oggetto: “Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona”, è stata costituita a partire dal 1° gennaio 2016 l’Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona mediante fusione per incorporazione dell’Azienda Ospedaliera “Ospedale di Circolo di Busto Arsizio”, con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate, e dell’Azienda Ospedaliera “Ospedale Sant’Antonio Abate di Gallarate” e contestualmente conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti dell’ASL della Provincia di Varese;

Letto l’articolo 1 comma 1, lettera ii) della legge regionale n. 15 del 28 novembre 2018, pubblicata sul B.U.R.L. n. 48 del 30 novembre 2018, con la quale è stato disposto, a modifica dell’allegato 1 alla L.R. n. 33/2009 e s.m.i., l’afferimento dell’Ospedale di Angera all’ASST Sette Laghi di Varese con decorrenza 1.1.2019;

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

Richiamata la nota prot. n. 145 del 7.1.2015 con la quale la sig.ra B.L. ha chiesto il risarcimento dei danni subiti a seguito di intervento chirurgico, eseguito il 13.11.2012 presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia del Presidio Ospedaliero di Busto Arsizio;

Considerato che per il periodo 30.09.2013 – 31.3.2016 era operante una copertura dei rischi derivanti da RCT/RCO, in relazione a fatti colposi posti in essere durante il periodo di validità della stessa e con retroattività sino al 30.09.2003, con la Compagnia di Assicurazioni Am Trust Europe Limited di Nottingham, giusta polizza n. ITOMM1301739, il cui art. 6 "Self Insured Retention (SIR)" prevede che la garanzia opera solo ed esclusivamente per i sinistri il cui risarcimento superi l'importo della SIR di € 250.000,00 ad esclusione di quelli relativi alla garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera (R.C.O.), rimanendo i sinistri che non superino tale importo direttamente gestiti dall'Azienda;

Dato atto che il valore del sinistro di che trattasi è stato quantificato inferiore alla SIR contrattuale;

Visto il ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. RG n. 6966/2018 notificato a questa Azienda al protocollo n. 60338 del 19.12.2018 e al Dott. A.M.G. – dirigente medico dell'ASST della Valle Olona, promosso avanti il Tribunale di Busto Arsizio dalla sig.ra B.L., rappresentata e difesa dall'Avv. Mauro Giardini con studio in Varese Via Veratti 3 e domiciliata elettivamente in Gallarate Via Porta n. 3, al fine di accertare la responsabilità dell'ASST Valle Olona e condannarla al risarcimento dei danni subiti a seguito di intervento chirurgico eseguito il 13.11.2012 presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia del Presidio Ospedaliero di Busto Arsizio;

Preso atto che con nota pervenuta il 7.1.2019 prot.n. 773/19 il Dott. A.M.G. ha trasmesso l'originale dell'atto notificatogli, richiedendo per la propria difesa di avvalersi del legale dell'Ente;

Ritenuto, stante l'attuale impossibilità per assenza dal servizio del legale dell'Azienda di assegnare all'ufficio interno la difesa dell'ente, di attingere dall'elenco aziendale degli avvocati libero professionisti cui conferire incarichi di patrocinio legale di cui a deliberazione n. 437 del 13.4.2017;

Visti i nominativi dei legali inclusi nella sezione di interesse del predetto elenco e ritenuto di conferire l'incarico di rappresentare e difendere l'Azienda nel procedimento di che trattasi agli Avvocati Isabella Peroni e Cesare Peroni, anche disgiuntamente, dello Studio Legale Associato Peroni, con sede legale in Busto Arsizio, Largo Po n. 1, i quali risultano dai curricula prodotti particolarmente versati nella materia del contendere;

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

Esaminato il preventivo, redatto dallo Studio Peroni in conformità al Decreto Ministeriale n. 55 del 10.3.2014, con applicazione della percentuale massima di decurtazione prevista per ciascuna fase sul valore medio di liquidazione di riferimento, relativo alle spese legali da sostenere nel giudizio di che trattasi, acquisito al protocollo n. 665/19 del 7.1.2019, pari ad un importo complessivo di € 1.093,20 (oltre spese generali 15%, cpa ed Iva);

Ravvisata la necessità per questa Azienda di costituirsi nel giudizio di che trattasi, conferendo mandato di difesa e rappresentanza dell'Azienda agli Avv.ti Isabella Peroni e Cesare Peroni, anche disgiuntamente, dello Studio Legale Associato Peroni con studio in Busto Arsizio;

Vista la proposta n. 29/2019 del Responsabile della S.C. Affari Legali e delle Assicurazioni, completa di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del decreto legislativo n. 286/1999 e del decreto legislativo n. 123/2011, corredata dall'attestazione di regolarità contabile espressa dal Responsabile della S.C. Risorse Economico Finanziarie giusta documentazione agli atti della S.C. Affari Generali e Istituzionali;

Ritenuto di procedere per quanto sopra esposto;

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore SocioSanitario f.f. ai sensi della normativa vigente;

DELIBERA

facendo propria la proposta n. 29/2019 del Responsabile della S.C. Affari Legali e delle Assicurazioni:

1° - per le motivazioni tutte indicate in premessa, di prendere atto del ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. RG n. 6966/2018 notificato a questa Azienda al protocollo n. 60338 del 19.12.2018 e al Dott. A.M.G, promosso avanti il Tribunale di Busto Arsizio dalla sig.ra B.L., rappresentata e difesa dall'Avv. Mauro Giardini con studio in Varese Via Veratti 3 e domiciliata elettivamente in Gallarate Via Porta n. 3, al fine di accertare la responsabilità dell'ASST Valle Olona e condannarla al risarcimento dei danni subiti a seguito di intervento di chirurgico, eseguito il 13.11.2012 presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia del Presidio Ospedaliero di Busto Arsizio;

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

2° - di conferire agli Avv.ti Isabella Peroni e Cesare Peroni, anche disgiuntamente, dello Studio Legale Associato Peroni con studio in Busto Arsizio, Largo Po n.1, incarico di rappresentare e difendere l'Azienda e il Dott. A.M.G, ai quali viene rilasciata delega alla rappresentanza e difesa di questa Azienda;

3° - di stipulare a tal fine il contratto di prestazione d'opera intellettuale per assistenza legale nel testo che, allegato alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale, unitamente al preventivo di compenso predisposto dagli Avv.ti Isabella Peroni e Cesare Peroni dello Studio Legale Associato Peroni in conformità ai criteri di cui all'art. 6 del Regolamento per l'istituzione e la gestione dell'Elenco aziendale degli avvocati libero professionisti a cui conferire incarichi di patrocinio legale di cui alla deliberazione n. 437 del 13.4.2017;

4° - di contabilizzare l'onere derivante dal precedente punto 2) pari ad un importo presunto di € 1.596,00 al conto 705140022 "Patrocini legali" del bilancio 2019 (Sottobudget 2019003019/AGL);

5° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. 33/2009 e s.m.i. "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità".

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco Passaretta)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Caterina Maria Tridico)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO F.F.
(Dr. Marco Masini)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Eugenio Porfido)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE PER ASSISTENZA LEGALE

In esecuzione della deliberazione n. _____ del _____

tra

l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona, codice fiscale n. 03510190121, di seguito più brevemente denominata "ASST", qui rappresentata dal suo Direttore Generale e rappresentante legale Dr. Eugenio Porfido, domiciliato per la carica in Busto Arsizio, via Arnaldo da Brescia n. 1,

e

gli Avvocati Isabella Peroni, nata a Varese il 18 settembre 1963 C.F. PRN SLL 63P58 L682B e Cesare Peroni, nato a Varese il 13 maggio 1959 C.F. PRN CSR 59E13 L682T di seguito "Gli Avvocati", con studio in Busto Arsizio, Largo Po, 1, P.I. 02150890123

premessi che

è stato promosso, nei confronti dell'ASST Valle Olona e del Dr. A.M.G., dipendente dell'A.O. di Busto A. all'epoca dei fatti, ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. R.G. n. 6966/2018 notificato al prot.n. 60338 del 19.12.2018, promosso avanti il Tribunale di Busto Arsizio dalla sig.ra B.L., rappresentata e difesa dall'Avv. Mauro Giardini con studio in Varese Via Veratti n. 3 e domiciliata elettivamente in Gallarate Via Porta n. 3, per il risarcimento dei presunti danni subiti in esito all'intervento chirurgico eseguito il 13.11.2012 presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia del Presidio Ospedaliero di Busto Arsizio;

si stipula e si conviene quanto segue:

Art. 1 - Efficacia delle premesse del contratto

La premessa costituisce parte integrante della presente scrittura.

Art. 2 - Conferimento e oggetto dell'incarico

L' ASST conferisce agli Avvocati, anche disgiuntamente, che accettano, l'incarico di rappresentarla, di assisterla e difenderla nella controversia di cui in premessa.

L' ASST dichiara di essere stata adeguatamente informata dagli Avvocati del grado di complessità della controversia.

L' ASST dichiara altresì di essere stata informata dagli Avvocati di tutte le circostanze prevedibili al momento della stipulazione del contratto.

L' ASST, in relazione all'incarico conferito, si impegna a sottoscrivere in favore degli Avvocati mandato speciale e a fornire ai difensori tutti i documenti e le informazioni necessarie per l'espletamento dell'incarico.



Art. 3 - Obblighi dell'Avvocato.

Le prestazioni oggetto del presente contratto dovranno essere eseguite personalmente dagli Avvocati.

Nell'esecuzione dell'incarico gli Avvocati potranno avvalersi di sostituti ed ausiliari, sotto la propria personale responsabilità, rispondendo personalmente del loro operato nei confronti dell'ASST.

Durante lo svolgimento dell'incarico, gli Avvocati avranno l'obbligo di tenere informata l'ASST di ogni avanzamento dello stato della procedura, trasmettendo alla stessa ogni atto redatto e depositato, copia dei verbali etc..

Gli Avvocati si impegnano ad osservare il segreto professionale e a non assumere incarichi di rappresentanza e difesa contro l'Azienda.

Gli Avvocati, allo scopo di consentire all'ASST di accantonare in bilancio, nell'ambito dell'apposito fondo rischi, una somma adeguata e congrua rispetto al grado probabilistico di soccombenza, si obbligano, se richiesto, entro 30 giorni dalla stipula del presente contratto, a far pervenire all'ASST le proprie valutazioni circa l'esito del giudizio e, anche secondo eventuali criteri e modalità indicati dall'Azienda, l'importo delle somme da accantonare.

Art. 4 - Determinazione del compenso

L'ASST si obbliga a corrispondere agli Avvocati il compenso di cui al preventivo allegato al presente contratto, redatto in applicazione del Regolamento per l'affidamento di incarichi legali vigente presso la stessa ASST.

Il compenso come sopra fissato è ritenuto dalle parti adeguato all'importanza dell'opera.

Art. 5 - Termini di corresponsione del compenso

Gli Avvocati si impegnano ad emettere fattura elettronica per la liquidazione e successivo pagamento del relativo compenso.

L'ASST verserà l'importo entro sessanta giorni dal ricevimento della fattura elettronica, previa verifica positiva di regolarità retributiva contributiva (DURC) del professionista ai sensi del D.L. n. 69/2013 convertito in L. n. 98/2013. Il mancato pagamento degli eventuali acconti richiesti o la mancata rifusione delle spese anticipate dagli Avvocati costituiscono causa di risoluzione del presente contratto.

L'ASST è tenuta a corrispondere agli Avvocati l'intero importo risultante dal presente contratto, indipendentemente dalla minore liquidazione giudiziale e dall'onere di refusione posto a carico della controparte.

Gli Avvocati potranno farsi versare direttamente dalla controparte le spese legali poste a carico di quest'ultima e trattenerle a titolo di compensazione sino a soddisfazione del proprio credito.

Art. 6 – Recesso dal contratto.

Entrambe le parti hanno diritto di recedere dal contratto con preavviso di 30 (trenta) giorni. In caso di rinuncia al mandato o di revoca o per altra causa estintiva, l'ASST verserà quanto pattuito per l'attività fino a quel momento svolta.

Art. 7 - Disposizioni di rinvio.

Per tutto quanto non espressamente previsto nei precedenti articoli troveranno applicazione le norme degli artt. 2229 e seguenti del Codice civile, quelle contenute nel Codice Deontologico Forense, approvato dal Consiglio Nazionale Forense e quelle stabilite nel Regolamento per l'affidamento di incarichi legali vigente presso la ASST, che gli Avvocati dichiarano di conoscere ed accettare integralmente.



Art. 8 – Foro competente.

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in merito all'esecuzione e/o interpretazione del presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Busto Arsizio.

Busto Arsizio, lì

Gli Avvocati:

Avv. Isabella Peroni

Avv. Cesare Peroni

Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona
Il Direttore Generale
Dott. Eugenio Porfido

Le parti approvano specificamente gli artt. 4 e 8

Gli Avvocati

Avv. Isabella Peroni

Avv. Cesare Peroni

Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona
Il Direttore Generale
Dott. Eugenio Porfido

Allegato: preventivo onorari

Prot. N. 0000665/19
del 07/01/2019

Annalisa Iannucci

Da: "Cesare PEC" <cesare.peroni@busto.pecavvocati.it>
Data: lunedì 7 gennaio 2019 11:10
A: <protocollo@pec.asst-valleolona.it>
Oggetto: ASST / [REDACTED] (Tribunale di Busto Arsizio - ricorso ex art. 696 bis cpc RG n. 6966/18)

Class. 1.3.2/
C. IPA: asstvo A00: asstvo
CODICE REG. PROTOCOLLO: RP02

A seguito Vs, comunicazione del 04/01 u.s., provvedo ad inviare preventivo aggiornato per l'assistenza anche al Dott. Gadaleta:

procedimento di istruzione preventiva, valore ricompreso tra € 5.201,00 e € 26.000,00, parametri min. + aumento 20% per assistenza a due parti

Fase di studio	€ 324,00
Fase introduttiva	€ 405,60
Fase istruttoria	€ 363,60
Totale	€ 1.093,20

Oltre spese generali 15%, Cassa Avvocati 4%, IVA ed anticipazioni.

Cordiali saluti
Avv. Cesare Peroni

Studio Legale Peroni

Largo Po n. 1 - 21052 Busto Arsizio (VA) – Italy

P. IVA 02150890123

tel +39-0331794361/+39-0331624771 fax +39-0331799851

e-mail: info@studiolegaleperoni.it;

P.E.C. cesare.peroni@busto.pecavvocati.it

Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono stati inviati da uno Studio Associato di Avvocati e potrebbero contenere informazioni coperte da segreto professionale e riservate ai sensi del Codice della Privacy (d.lgs.196/03), che protegge, anche con sanzioni penali (ai sensi dell'art. 616 c.p.), i dati personali.

Questa e-mail è riservata ad uso esclusivo del suo destinatario e persone diverse dallo stesso non possono conoscere, usufruire, comunicare, copiare o diffonderne i contenuti.

Chiunque ricevesse questa e-mail per errore, è pregato di informarci immediatamente, rispondendo a questo stesso indirizzo e-mail, e poi di procedere alla cancellazione di questo messaggio dal suo sistema.

Grazie.